



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA



BANDO PER IL SOSTEGNO DEI BORGHI E DEI CENTRI STORICI - II EDIZIONE

DOTAZIONE

€ 50.000

IMPORTO MASSIMO

€ 5.000

BENEFICIARI

**Procedura a
sportello**

Il Bando Intende incentivare l'attività economica e lo sviluppo dell'imprenditorialità nei principali borghi di interesse culturale e turistico.

Imprenditori o aspiranti imprenditori del settore artigianato, del turismo e del commercio che intendono aprire (o spostare) una unità produttiva nei Borghi e nei centri storici dei Comuni fino a 5000 abitanti.

✉ versoleimprese@cs.camcom.it

☎ 0984 815 222/254/265



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

BANDO A SOSTEGNO DEI BORGHI
E DEI CENTRI STORICI
ANNO 2022 – II EDIZIONE

BANDO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DIRETTI AL SOSTEGNO DEI BORGHI E DEI CENTRI STORICI
ANNO 2022 – II EDIZIONE

Approvato con delibera di Giunta camerale
n. 1 del 31.01.2022



SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e finalità	5
Art. 2 – Caratteristiche del contributo	5
Art. 3 - Soggetti beneficiari	5
Art. 4 - Soggetti esclusi	7
Art. 5 - Spese ammissibili	8
Art. 6 - Spese non ammissibili	9
Art. 7 - Regime <<de minimis>>	9
Art. 8 – Modalità di presentazione delle domande	10
Art. 9 – Istruttoria delle domande	12
Art. 10 - responsabile e tempi del procedimento	12
Art. 11 – Concessione e diniego del Contributo	13
Art. 12 – Annullamento e revoca del presente bando	13
Art. 13 - Controlli	13
Art. 14 – Normativa applicabile	14
Art. 15 –Trattamento dei dati personali – d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e gdpr 2016/679.	14



ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. La Camera di Commercio di Cosenza, nell'ambito delle iniziative istituzionali programmate per l'esercizio 2022 ed in continuità con l'esercizio precedente intende sostenere e valorizzare il patrimonio turistico-culturale della provincia.
2. Il presente bando è rivolto ad aspiranti imprenditori o imprese già esistenti che intendono aprire (o spostare) una unità produttiva nei Borghi e nei centri storici dei Comuni fino a 5000 abitanti, come risultante dall'ultimo aggiornamento dei dati Popolazione ISTAT residente.
3. Il contributo a fondo perduto viene concesso applicando le disposizioni previste dal regime "de minimis" così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 nonché del Regolamento CE n.360 del 25/04/2012 pubblicato sulla GUCE – L 114/8 del 26/04/2012) e con le modalità e nei termini di cui alle seguenti norme di attuazione.
4. Il contributo sarà oggetto di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi dell'Art. 52 L. 23/2012.
5. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo in oggetto.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

1. La camera assegna contributi alle imprese che, sulla base dei requisiti indicati nei successivi articoli, abbiano preventivato di effettuare investimenti secondo termini e modalità indicate dal presente bando.
2. È possibile inoltrare una sola richiesta di contributo per proponente a valere sul presente bando.
3. Il contributo è pari al 50% della spesa ammessa ed è calcolato sulla base degli importi al netto dell'IVA dei preventivi di spesa. Tale contributo è maggiorato al 60% nel caso di Imprenditore (ditta individuale) oppure di socia (nel caso di società) diversamente abile.
4. Ciascuna impresa potrà ottenere un solo contributo nel limite massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila euro). L'investimento minimo richiesto è pari ad Euro 2.000,00 al netto di Iva.
5. La dotazione finanziaria complessiva destinata all'iniziativa, di cui al presente bando, è pari a complessivi Euro 50.000,00.
6. Gli aspiranti Imprenditori al momento dell'inoltro della domanda di concessione non devono essere iscritti nel Registro delle Imprese, ma avranno l'obbligo di iscriversi al Registro Imprese della CCIAA di Cosenza per ottenere la liquidazione del contributo concesso.
7. Sono ammesse le spese effettuate a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di concessione del contributo a valere sul presente Bando.
8. La liquidazione del contributo alle imprese soggette ai controlli di cui all'articolo 13 comma 2 del presente bando è subordinata all'esito positivo degli stessi.



ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammesse al beneficio del contributo camerale di cui al presente bando:

1. aspiranti imprenditori in particolare del settore artigianato, del turismo e del commercio che presentino un progetto imprenditoriale che preveda investimenti ammissibili e coerenti con attività di artigianato locale, antichi mestieri, ambiente e turismo, commercializzazione delle eccellenze e dei prodotti dell'artigianato locale, nell'obiettivo di rafforzare complessivamente le filiere produttive locali collegate alla riqualificazione dei borghi e valorizzare anche le produzioni agricole locali/regionali attraverso accordi/contratti di fornitura con le imprese agricole e zootecniche le cui produzioni sono certificate e tracciate da sistemi di certificazione UE e Nazionali (DO, IGP, Bio, Integrato). La costituenda impresa dovrà esercitare in forma individuale o collettiva che rientri nella definizione di micro, piccola e media impresa¹;

2. le imprese già costituite che esercitano le suddette attività in forma individuale o collettiva, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa data dalla normativa europea e che spostino la loro sede produttiva o insedino una nuova unità produttiva nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;

3. L'impresa che richiede il beneficio deve avere la sede legale o almeno una unità operativa (unità locali) iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Cosenza;

4. L'impresa costituenda dovrà essere iscritta nel registro delle imprese di Cosenza al momento della liquidazione;

5. Le imprese già esistenti devono aver effettuato la denuncia o la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo (a tale fine farà fede l'indicazione contenuta nella visura del registro imprese). Alle imprese esistenti così come alle imprese costituende, in fase di rendicontazione verrà chiesta l'iscrizione e l'inizio dell'attività comunicata al RI per la sede o unità produttiva destinataria dell'investimento e del finanziamento;

6. Le imprese esistenti devono essere in regola con il pagamento del diritto annuale. Le imprese costituende dovranno mettersi in regola contestualmente alla loro iscrizione al Registro delle imprese

Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti non in regola con il pagamento del diritto annuale, non potendone avere consapevolezza (ad esempio perché risulta debitrice di importi relativi a cd minimi a ruolo)

¹ Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone (calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 2 milioni di euro; piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 10 milioni di euro; media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone (calcolate in termini U.L.A.), il cui fatturato non superi i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro.

I requisiti sono cumulativi nel senso che devono sussistere tutti contemporaneamente. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità lavorative annue (U.L.A.) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante l'anno, conteggiando il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali come frazioni di U.L.A. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.

Il fatturato annuo e il totale bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato e vengono calcolati su base annua, se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, ha superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie dei dipendenti o le soglie finanziarie, perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di impresa di nuova costituzione, i cui conti non siano ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Se l'impresa è "associata" o "collegata", i dati dei dipendenti e i dati finanziari sono determinati aggregando i dati dell'impresa stessa ai dati delle eventuali imprese associate o collegate.



potrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicati sulla domanda telematica di contributo.

(Per gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata si consiglia l'abilitazione alla ricezione da caselle di posta tradizionale).

Ad ogni buon fine, al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l'Ufficio 7 – Sportelli Polifunzionali della Camera di commercio.

7. Le imprese esistenti devono essere in possesso di regolarità contributiva (DURC), in ogni fase del procedimento, con possibilità di sanare entro un termine fissato dal RUP qualora, risultati regolari nella fase della concessione, non lo siano nelle fasi successive. Le imprese costituende, dovranno definire una consona posizione contributiva contestualmente alla loro iscrizione al RI (Comunica INPS) e quindi solo nella fase di concessione;

8. I soggetti (sia imprenditori che aspiranti tali) che possiedono i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

9. i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci o aspiranti tali per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)

10. Le imprese esistenti non devono avere pendenze in corso con la Camera di Commercio di Cosenza.

Ai fini del presente bando si considera "pendenza in corso" qualsiasi debito- diverso da quello da diritto annuale - nei confronti della Camera di Commercio di Cosenza e/o della sua Azienda Speciale PromoCosenza, certo nella sua esistenza, determinato nel suo importo, notificato e/o contestato al debitore, scaduto e non pagato nella giusta misura.

Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti avere "pendenze in corso", di cui non poteva avere consapevolezza, dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicato sulla domanda telematica di Contributo.

Per i debiti non ancora scaduti alla predetta data, l'erogazione del Contributo camerale sarà effettuata solo a seguito dell'integrale pagamento della somma dovuta alla Camera e/o a PromoCosenza.

11. Le imprese esistenti non devono trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

12. Le imprese esistenti devono essere attive nei settori ammissibili ai Regolamenti di esenzione De Minimis CE 1407/2013 (De Minimis generale);

13. Le imprese esistenti che abbiano ottenuto altri contributi di fonte pubblica riguardanti il medesimo intervento NON possono beneficiare del presente bando.



14. I requisiti previsti alle precedenti lettere dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di concessione e devono essere mantenuti fino alla liquidazione del contributo;

15. L'eventuale perdita dei requisiti di cui ai commi precedenti prima della concessione o liquidazione del contributo (a titolo esemplificativo e non esaustivo per cessazione attività, avvio di procedure concorsuali, aumento dei limiti dimensionali rispetto ai parametri di cui al paragrafo precedente, trasferimento dell'unità operativa in altra provincia o cancellazione dell'impresa) determinerà l'esclusione dai benefici.

ART. 4 - SOGGETTI ESCLUSI

1. Sono escluse dall'ammissione:

- le imprese che, per le stesse voci di spesa, beneficiano di altri finanziamenti o contributi pubblici;
- le imprese beneficiarie dei contributi assegnati dalla Camera di commercio a valere su bandi adottati per gli anni 2019, 2020, 2021, per ragioni di trasparenza e rotazione, ad eccezione del "Bando Contributi alle imprese della provincia di Cosenza per contrastare le difficoltà finanziarie delle pmi e facilitare l'accesso al credito, in considerazione degli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID – 19". Ai fini della limitazione si terrà conto dell'anno di adozione del bando e non quello di liquidazione del Contributo. Nel caso di ammissione a più bandi in corso edizione 2022 per i quali non sia stato ancora liquidato il contributo, il beneficiario dovrà optare per uno solo. Il diritto di opzione potrà quindi essere esercitato solo per i bandi annualità 2022, mentre l'ammissione alla concessione a bandi annualità 2021, è causa di esclusione dal bando, sebbene non sia intervenuta ancora la liquidazione del contributo;
- le imprese che operano nei settori di attività esclusi dalla normativa sugli aiuti di stato "de minimis"
- le imprese che non abbiano i requisiti previsti dal presente Bando.

2. Non possono presentare domanda di partecipazione al presente bando:

- le imprese che svolgono in maniera esclusiva o prevalente l'attività di agenzia scommesse e gioco d'azzardo (sale slot machine ecc.);
- le imprese che svolgono in maniera esclusiva o prevalente l'attività di mera gestione di immobili di proprietà

3. Variazioni nella descrizione dell'attività denunciata al registro imprese successive e a seguito di avvio di procedimento di esclusione comunicati dalla Camera per attività non ammesse non comportano la riammissione a Contributo.

ART. 5 - SPESE AMMISSIBILI

1. Sono finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte, tasse e diritti) le seguenti spese sostenute e tracciabili (fatturate e quietanzate):



a) Parcelle notarili inerenti ai costi sostenuti per la costituzione di società (50 % dell'importo della parcella al netto di iva, bolli e imposte). Nel caso di ditte individuali sono ammissibili spese di parcella di un consulente iscritto all'ordine dei commercialisti inerente alla consulenza per l'avvio dell'attività con spesa massima pari a € 400 al netto dell'IVA. (finanziamento massimo € 200);

b) acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, strutture rimovibili (ovvero non in muratura) coerenti con l'attività imprenditoriale;

c) impianti generali elettrici, idrici o tecnologici, opere in cartongesso, controsoffittatura, (nuovi o di adeguamento per l'espletamento dell'attività imprenditoriale o per l'adeguamento alle normative sulla sicurezza), solo se accompagnati in fase di rendicontazione da scia/cila edilizia per un importo massimo del 30% del totale dell'investimento complessivamente ammesso;

d) acquisto e sviluppo di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali coerenti con l'attività imprenditoriale;

e) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti;

f) realizzazione del sito internet aziendale entro il limite massimo di spesa di € 2.000 (al netto dell'iva);

g) creazione di itinerari culturali e/o naturalistici e potenziamento e qualificazione del sistema di accoglienza anche attraverso la riqualificazione del sistema ricettivo attraverso B&B, alberghi e strutture ricettive in genere, o alberghi diffusi, ecc:

h) realizzazione di progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali, attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni divulgative del borgo;

i) eventuali altre spese non comprese nei punti precedenti ma necessarie, previa valutazione dell'ente camerale, all'espletamento dell'attività imprenditoriale.

2. Le spese che si prevede realizzare devono essere effettuate presso la sede o le unità locali ubicate nell'area indicata sulla convenzione/progetto di cui all'art. 3 comma 2 del presente bando.

3. Le fatture richieste in fase di rendicontazione relative alle spese per cui si chiede il contributo camerale devono essere emesse ed integralmente pagate entro il giorno di invio telematico della domanda.

4. La data del pagamento è quella in cui si perfeziona la compravendita non la data di effettivo addebito in conto corrente dell'importo pagato.

5. La modalità di pagamento ammessa è il bonifico completo del codice TNR



6. Non sono ammessi pagamenti su conto corrente intestati al conto corrente personale del titolare o del rappresentante dell'impresa. Non sono ammesse compensazioni di pagamento

ART. 6 - SPESE NON AMMISSIBILI

1. Sono escluse le seguenti categorie di spese:

- a. acquisizione di beni in leasing;
- b. beni ceduti in comodato
- c. acquisto di smart phone e telefonia mobile
- d. spese amministrative e di gestione o comunque per servizi continuativi periodici;
- e. le spese le cui fatture indicano "spese di consulenza" ad eccezione di quelle indicate alla lettera a dell'art. 5;
- f. acquisti di beni destinati alla vendita
- g. spese relative a fatture emesse dal beneficiario;
- h. acquisto/sostituzione di infissi e/o interventi di efficientamento energetico degli edifici;
- i. le spese non direttamente riconducibili al processo produttivo;
- j. le spese che non sono direttamente imputabili all'intervento oggetto di finanziamento;
- k. che non sono riconducibili a una categoria di spese prevista dal Bando;
- l. che non siano verificabili in base a un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
- m. che non sono sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente e per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti non sono stati effettuati mediante bonifico bancario con evidenza dell'addebito sul c/c bancario

2. I beni e i servizi devono essere acquistati da terzi che non abbiano relazioni con l'acquirente.

In particolare:

- 2.1 L'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
- 2.2 non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti;
- 2.3 non possono, altresì, essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che siano e/o si siano trovate nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o "collegate" (art. 2359 del codice civile) o siano entrambe partecipate da medesimi altri soggetti;
- 2.4 non possono essere agevolabili beni o servizi resi da imprese partecipanti al presente bando.

ART. 7 - REGIME <<DE MINIMIS>>

1. Il presente contributo è concesso in regime <<de minimis>> ai sensi dei regolamenti CE 1407/2013.



2. I limiti previsti comprendono qualsiasi Contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto <<de minimis>>, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopra citati regolamenti.
3. Il contributo sarà oggetto di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi dell'Art. 52 L. 23/2012.

ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente con invio TELEMATICO dalla piattaforma webtelemaco. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione/presentazione delle domande di contributo.

2. È obbligatorio indicare l'indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo.

3. La Camera di Commercio di Cosenza è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.

4. Per l'invio telematico è necessario:

- essere registrati ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it;
- immediatamente si riceverà e-mail con credenziali per l'accesso;
- effettuato l'accesso alla piattaforma Telemaco è necessario prima di tutto seguire la procedura guidata di compilazione del Modello base (formato .xml) della domanda seguendo il percorso:

Sportello Pratiche, Servizi e-gov, Contributi alle imprese, Crea modello, Avvia compilazione

La procedura è guidata e richiederà:

- a) l'inserimento del REA o CF dell'impresa (**per le imprese costituenti bisogna inserire il codice fiscale della persona fisica che ricoprirà la carica di titolare o legale rappresentante nonché la futura denominazione che vorrete dare all'impresa**);
- b) La selezione del RI di provenienza (ma questo non serve per le costituenti imprese)
- c) La selezione del RI come camera alla quale si richiede il contributo (lasciare il valore preimpostato che è quello della CCIAA di Cosenza)
- d) La selezione della tipologia di pratica che deve essere valorizzata con "Domanda di Contributo" quando si effettua la domanda di concessione. A contributo ottenuto, quando rendicontate andrà valorizzato con "Domanda di rendicontazione"
- e) Selezione del bando in oggetto dal menu a tendina



- f) Compilazione dei campi con l'asterisco (per le imprese costituenti valorizzare i campi che richiedono informazioni ancora non ottenibili (ad esempio matricola INPS) con "0", oppure selezionare assegno di trattenuta in luogo di Bonifico in quanto ancora non esiste IBAN;
- g) creato il Modello Base (xml) firmarlo digitalmente con il dispositivo digitale del legale rappresentante oppure dell'aspirante imprenditore;
- h) Procedere con la funzione Nuova che permette di creare la pratica telematica;
- i) procedere all'inserimento del modello base (xml.P7M) precedentemente creato e firmato digitalmente, cliccare su "Avvio creazione";
- j) procedere con la funzione Allega che consente di allegare alla pratica telematica tutti i documenti richiesti di cui al punto successivo del presente articolo.

5. Tutti gli allegati del presente bando devono essere in formato Pdf e firmati in P7M (firmati digitalmente, mediante la Carta Nazionale dei Servizi/Firma Digitale) dalla persona indicata come futuro Legale Rappresentante (risulterà tale in fase di iscrizione al Registro imprese) o, solo nel caso di impresa costituenda, da un Procuratore Speciale incaricato dallo stesso.

6. Nel caso di inoltro dall'Utenza Telemaco del Procuratore Speciale, ovviamente i passaggi 1 e 2 non sono necessari ma tutta la documentazione da allegare deve essere firmata in forma autografa dal futuro Legale rappresentante, scansionata e firmata digitalmente dal procuratore.

7. La seguente Documentazione è richiesta a **pena di esclusione**:

- Modello 1** "Domanda di Contributo" che deve essere compilata in tutte le sue parti a pena di esclusione della domanda e firmata digitalmente dal legale rappresentante;
- Modello 2 "Sintesi del Progetto imprenditoriale"**
- Preventivi a supporto dell'Allegato 2**
- Pagamento digitale della imposta di bollo mediante i servizi @e.bollo e pagoPA o pagamento mediante Modello F23 (Codice ente: TDF -Codice tributo: 456T- Descrizione: Imposta di bollo -Importo: 16 euro).

8. Le domande (Modello 1) devono essere sottoscritte, a pena di nullità, dal legale rappresentante dell'impresa esistente o dall'aspirante legale rappresentante dell'impresa costituenda. Nel caso di società nelle quali sia prevista la firma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione, la domanda di contributo (Allegato 1) dovrà essere firmata digitalmente da tutti gli amministratori.

9. Le domande potranno essere inoltrate a partire dalle ore 09:00 del 17.02.2022 fino alla chiusura per esaurimento delle risorse di cui sarà data comunicazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio www.cs.camcom.gov.it e comunque entro le ore 23:59:59 del 31.10.2022. Le domande trasmesse prima e dopo il predetto intervallo temporale saranno considerate irricevibili.



10. La domanda di rendicontazione, prodotta attraverso il Modello 3 “Domanda di rendicontazione”, che potrà essere presentata entro il termine di rendicontazione fissato nella determinazione di approvazione della graduatoria di concessione da parte del Segretario Generale della CCIAA di Cosenza, dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, a pena di esclusione ripetendo la stessa procedura descritta al punto 3 facendo attenzione a quanto specificato alla lettera d, con l’avvertenza che si dovrà agganciare la domanda al numero di protocollo assegnato alla domanda di concessione del voucher, che è il numero riportato nella graduatoria di concessione a fianco del nominativo del beneficiario.

11. Gli allegati della domanda di rendicontazione sono tutti i documenti attestanti le spese sostenute (Fatture e titoli di pagamento), la tracciabilità (bonifici e estratti conto) ed eventuali CILA o SCIA nel caso di piccoli lavori di ristrutturazione. Pertanto la documentazione da allegare si compone dei giustificativi di spesa elencati nel modello 4 che a titolo non esaustivo sono:

11.1. Fattura elettronica da produrre nel formato pdf estratto dal sistema di fatturazione elettronica, completa del codice univoco del cliente e della ricevuta di trasmissione della stessa al SDI (sistema di interscambio della fatturazione elettronica). Nel caso si tratti di soggetti non tenuti all’obbligo della fatturazione elettronica, occorre allegare dichiarazione sostitutiva relativa al regime fiscale di esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica)

11.2. copia della bolla di trasporto in caso di beni;

11.3. Bonifico completo del codice TNR o CRO accompagnato dall’estratto conto corrente ufficiale di periodo rilasciato dall’istituto di credito dal quale risulti l’addebito del bonifico (non saranno accettati altre tipologie di documenti **quali home banking e liste movimenti sebbene rilasciati dall’istituto di credito**), da cui si evinca il movimento contabile collegato al bonifico

ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. Le domande saranno istruite dall’Ufficio 2 – “BI – Funding – Osservatori - Alternanza scuola lavoro” che procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari e della correttezza formale della domanda.
2. L’istruttoria verrà effettuata sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande sulla piattaforma elettronica Telemaco (con protocollazione automatica della Camera di commercio di Cosenza).
3. Nel corso dell’istruttoria, il responsabile del procedimento di cui all’articolo 10 può richiedere, se necessario, alle imprese integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultino incomplete in parti non essenziali, concedendo un termine perentorio di massimo 5 (cinque) giorni dalla ricezione della richiesta, per integrare. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile
4. La Camera si riserva di nominare una commissione con la presenza di esperti per la valutazione delle domande la cui istruttoria richieda competenze tecniche specialistiche.



-
5. Ove le disponibilità finanziarie fossero insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del Contributo sarà disposta secondo il predetto ordine cronologico.
 6. In caso di incapienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il Contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile in graduatoria sarà proporzionalmente ridotto in base alle somme disponibili.

ART. 10 - RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., relativo al presente bando, è il Dr. Ettore Albanese. La casella di posta sulla quale inviare richieste di informazioni e la documentazione richiesta ad integrazione è la seguente: versoleimprese@cs.camcom.it.
2. L'avvio del procedimento amministrativo inerente il presente Bando coincide con la data di protocollazione della domanda da parte della Camera di Commercio.
3. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla Legge n. 241/1990 e s.m., è assolto di principio con la presente informativa.
4. Il procedimento di concessione/rendicontazione dell'assegnazione del Contributo si conclude, di norma, entro 90 (novanta) giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di concessione e di rendicontazione previste dal bando. Qualora l'Ente Camerale avesse la necessità di posticipare i tempi dei procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli interessati.
5. La Camera di commercio di Cosenza si riserva la possibilità di determinare la chiusura anticipata del bando in ipotesi di esaurimento dei fondi a disposizione e l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale degli stessi, dandone tempestiva comunicazione sul sito istituzionale dell'Ente www.cs.camcom.gov.it.
6. Anche l'eventuale chiusura anticipata del bando, per esaurimento fondi, sarà resa nota sul sito istituzionale dell'Ente www.cs.camcom.gov.it. In tale caso i 90 giorni decorrono dalla data di chiusura anticipata.
7. Per quanto non previsto espressamente nel presente bando, si rinvia a quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerali.

ART. 11 – CONCESSIONE E DINIEGO DEL CONTRIBUTO

1. Il Contributo viene concesso con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale delle iniziative ammesse, con l'indicazione del Contributo camerale assegnato da parte del Segretario generale dell'Ente;



-
2. Il provvedimento di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito internet della Camera di commercio di Cosenza entro 90 giorni dalla chiusura del bando
 3. Con il medesimo provvedimento viene adottato il diniego nei confronti dei soggetti richiedenti non assegnatari del Contributo.

ART. 12 – ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PRESENTE BANDO

1. La Camera di commercio di Cosenza si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Bando pubblico, prima della scadenza dell'atto unilaterale di impegno, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Camera di commercio di Cosenza.
2. La presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.

ART. 13 - CONTROLLI

1. La Camera di commercio di Cosenza provvede ad effettuare i controlli, secondo il disposto dell'art. 71 DPR 445/2000, circa la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.
2. La Camera si riserva altresì di svolgere controlli, compatibilmente con la normativa COVID, su un campione pari al 2% delle imprese ammesse, verificando con sopralluogo concordato l'effettiva realizzazione degli interventi, anche avvalendosi di collaborazione con Enti preposti al controllo.
3. Il voucher verrà revocato qualora sia accertato che il soggetto beneficiario non abbia realizzato gli investimenti agevolati o ha reso dichiarazioni mendaci ovvero non abbia rispettato tutti gli obblighi previsti dal presente bando.
4. Nel caso in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni il Segretario generale provvede a inoltrare denuncia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale alla competente autorità giudiziaria.
5. Il voucher camerale è revocato se il beneficiario vende o cede a terzi i beni o i servizi oggetto della spesa agevolata entro 5 anni dall'acquisto.
6. Qualora il voucher fosse oggetto di revoca da parte della Camera, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento del Segretario Generale di revoca dell'agevolazione concessa, l'importo indebitamente percepito maggiorato dell'interesse legale in vigore maturato alla data di erogazione del contributo fino a quello di avvenuto rimborso.



ART. 14 – NORMATIVA APPLICABILE

1. Il Contributo viene concesso applicando:

- Il Regolamento per la concessione di contributi della Camera di commercio di Cosenza
- Le vigenti disposizioni in tema di contributi pubblici in tema di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute.
- L'art. 52 Legge 234/20121 relativi alla istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di aiuti di Stato

2. Per le sue caratteristiche l'intervento economico di cui la presente bando non è soggetto alla disciplina in tema di aiuti di stato (mancanza dei criteri di cui all'art. 107, paragrafo 1 TFUE).

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 E GDPR 2016/679.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dati è la Camera di Commercio di Cosenza con sede in Cosenza, via Calabria, 33 – 87100 Cosenza ("Titolare"). Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo pec cciaa@cs.legalmail.camcom.it.

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RELATIVI DATI DI CONTATTO

La Camera di Commercio di Cosenza, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati Personali (DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. Di seguito i dati di contatto dpo@cs.camcom.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati è finalizzato alla:

- 1) gestione della richiesta di contributo;
- 2) trattamento, previo consenso, finalizzato all'invio di comunicazioni promozionali sull'attività dell'Ente Camerale

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Base giuridica del trattamento:

- di cui alla finalità 1) è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 2 della legge 580/93 e ss.mm.ii.;
- di cui alla finalità 2) è il consenso espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali, dichiarato mediante azione inequivoca (spunta) prevista nell'apposita sezione nella domanda di partecipazione al bando, in assenza della quale la procedura di rilascio del consenso non si perfezionerà.

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO CONFERIMENTO



I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti al momento della richiesta di partecipazione al bando per la concessione di contributi.

Il conferimento è obbligatorio per le finalità 1 e il mancato inserimento non consente di partecipare al Bando di assegnazione di contributi.

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. Ai sensi dell'art. 6. par. 3 del citato art. 13, ove la CCIAA di Cosenza intenda trattare i dati personali per finalità diverse da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento provvederà a fornire agli utenti informazioni in merito a tale diversa finalità.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, alle dipendenze della Camera di commercio di Cosenza o da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento. L'interessato potrà richiedere l'elenco completo dei responsabili in qualsiasi momento facendone richiesta al Titolare. Il servizio di web hosting è localizzato in Italia.

PERIODO DI CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO

I dati acquisiti saranno conservati per il tempo necessario all'elaborazione dei risultati e mantenuti fino 5 anni o fino a formale richiesta di cancellazione che equivale a revoca del consenso al trattamento, espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno inviate agli utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente informativa.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:

- diritto di accesso e copia dei propri dati personali;
- diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda;
- diritto alla portabilità dei dati, ove previsto;
- diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; alla revoca del consenso consegue l'impossibilità di gestire i suoi dati e dar corso alle richieste di iscrizione telematica; la revoca non è prevista nel caso in cui il trattamento è necessario per adempiere un obbligo normativo al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria competente.

L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire facendo riferimento ai contatti istituzionali del Titolare segnalati in premessa